

## ACCORDO DI PROGRAMMA

**PER IL SUBENTRO DELL'AUTORITA' DI SISTEMA PORTUALE DEL MARE ADRIATICO SETTENTRIONALE, IN SOSTITUZIONE DELL'AZIENDA SPECIALE PER IL PORTO DI CHIOGGIA, NELL'ADEMPIMENTO DEGLI OBBLIGHI DI BONIFICA E RIQUALIFICAZIONE AMBIENTALE DELLE AREE DI VAL DA RIO IN CHIOGGIA**

tra

**Commissario Straordinario per la realizzazione degli interventi necessari all'adeguamento alla normativa vigente delle discariche abusive presenti sul territorio nazionale** (nel seguito anche il "*Commissario*"), con sede in Roma - Via Giosuè Carducci n. 5, presso il Comando Unità Forestali, Ambientali e Agroalimentari Carabinieri, in persona del Commissario Straordinario Gen. B. CC. Giuseppe Vadalà,

e

**Autorità di Sistema Portuale del Mare Adriatico Settentrionale** (nel seguito anche "*AdSPMAS*" o "*Autorità di Sistema Portuale*"), con sede legale in Venezia Santa Marta, Fabbricato 13, Codice Fiscale e Partita I.V.A 00184980274, in persona del Presidente *p.t.* Dott. Pino Musolino, domiciliato per la carica presso la sede della medesima,

### PREMESSO CHE

1. La Corte di Giustizia dell'Unione Europea, con sentenza del 2 dicembre 2014, nella causa C-196/13, ha condannato la Repubblica Italiana, poiché la stessa non aveva adottato tutte le misure necessarie a dare esecuzione alla precedente sentenza emanata dalla suddetta Corte di Giustizia il 26 aprile 2007, nella causa C-135/05, venendo meno gli obblighi di cui all'articolo 260, paragrafo 1, del Trattato sul Funzionamento dell'Unione Europea. Per effetto della sentenza, la Repubblica Italiana è stata condannata a versare alla Commissione Europea, a partire dal giorno della pronuncia della sentenza C-135/05 e fino alla data di esecuzione della stessa, una penalità semestrale calcolata, per il primo semestre, in un importo iniziale fissato in € 42.800.000, dal quale saranno successivamente detratti € 400.000, per ciascuna discarica contenente rifiuti pericolosi, ed € 200.000, per ogni altra discarica contenente rifiuti non pericolosi, messe a norma conformemente alla medesima sentenza;
2. ai sensi dell'articolo 22 del D.L. 24 giugno 2016, convertito in legge, con modificazioni, dall'articolo 1 della L. 7 agosto 2016, n. 160, è stato previsto che, al fine di garantire la dotazione finanziaria necessaria per la realizzazione degli interventi attuativi della richiamata sentenza della Corte di Giustizia della Unione Europea C-196/13, tutte le risorse finanziarie statali, destinate, a qualsiasi titolo, alla messa a norma delle discariche abusive oggetto di tale sentenza, e non impegnate alla data dell'entrata in vigore del summenzionato articolo 22, ancorchè già trasferite alle Amministrazioni locali o regionali o a contabilità speciale, fossero revocate e assegnate ad un commissario straordinario da nominarsi ai sensi dell'articolo

41, co. 2-bis, della L. 24 dicembre 2012, n. 234, su specifico conto di contabilità speciale, intestato al commissario medesimo;

3. con nota n. 27802 del 22 dicembre 2016, il Ministero dell'Ambiente e della Tutela del Territorio e del Mare (di seguito, MATTM) ha comunicato che per n. 58 siti, indicati nell'elenco allegato alla nota medesima, tenuto conto del forte ritardo nel completamento delle opere di competenza degli enti locali, e malgrado la diffida agli stessi emanata, al fine del completamento delle opere, da parte del Presidente del Consiglio dei Ministri, ex articolo 8, co. 1 e 2, della L. 5 giugno 2013, n. 131 e dell'articolo 41 della sopra citata L. n. 234/2012, riteneva necessario intraprendere la procedura di nomina del commissario straordinario che assicurasse, in tempi celeri, la bonifica o la messa in sicurezza dei siti già sedi delle discariche;
4. con DPCM Delibera del Consiglio dei Ministri del 24 marzo 2017 il Gen. B. CC. Giuseppe Vadalà è stato nominato Commissario Straordinario con il compito di realizzare tutti gli interventi necessari all'adeguamento alla vigente normativa delle discariche di cui all'Allegato A al D.P.C.M. medesimo (di seguito, gli Interventi) ai sensi dell'articolo 41, co. 2-bis, della L. n. 234/2012 con il compito di realizzare tutti gli interventi necessari all'adeguamento alla vigente normativa delle discariche abusive segnalate dal MATTM;
5. per tutta la durata dell'incarico, il Commissario Straordinario è autorizzato ad esercitare i poteri di cui all'articolo 10, co. 4, 5 e 6 del D.L. 24 giugno 2014, n. 91, convertito in legge con modificazioni, dall'articolo 1 della L. 11 agosto 2014, n. 116, che si riportano di seguito:

- ***“ Per le attività di progettazione degli interventi, per le procedure di affidamento dei lavori, per le attività di direzione dei lavori e di collaudo, nonché per ogni altra attività di carattere tecnico-amministrativo connessa alla progettazione, all'affidamento e all'esecuzione dei lavori, ivi inclusi servizi e forniture, il Presidente della regione può avvalersi, oltre che delle strutture e degli uffici regionali, degli uffici tecnici e amministrativi dei comuni, dei provveditorati interregionali alle opere pubbliche, nonché della società ANAS S.p.A., dei consorzi di bonifica e delle autorità di distretto, nonché delle strutture commissariali già esistenti, non oltre il 30 giugno 2015, e delle società a totale capitale pubblico o delle società dalle stesse controllate. Le relative spese sono ricomprese nell'ambito degli incentivi per la progettazione di cui all'articolo 92, comma 5, del decreto legislativo 12 aprile 2006, n. 163, e dell'articolo 16 del decreto del Presidente della Repubblica 5 ottobre 2010, n. 207.***
- *Nell'esercizio delle funzioni di cui al comma 1, il Presidente della regione è titolare dei procedimenti di approvazione e autorizzazione dei progetti e si avvale dei poteri di sostituzione e di deroga di cui all'articolo 17 del decreto-legge 30 dicembre 2009, n. 195, convertito, con modificazioni, dalla legge 26 febbraio 2010, n. 26. A tal fine emana gli atti e i provvedimenti e cura tutte le attività di competenza delle amministrazioni pubbliche, necessari alla realizzazione degli interventi, nel rispetto degli obblighi internazionali e di quelli derivanti dall'appartenenza all'Unione europea.*

- *L'autorizzazione rilasciata ai sensi del comma 5 sostituisce tutti i visti, i pareri, le autorizzazioni, i nulla osta e ogni altro provvedimento abilitativo necessario per l'esecuzione dell'intervento, comporta dichiarazione di pubblica utilità e costituisce, ove occorra, variante agli strumenti di pianificazione urbanistica e territoriale, fatti salvi i pareri e gli atti di assenso comunque denominati, di competenza del Ministero dei beni e delle attività culturali e del turismo previsti dal codice dei beni culturali e del paesaggio di cui al decreto legislativo 22 gennaio 2004, n. 42, da rilasciarsi entro il termine di trenta giorni dalla richiesta, decorso inutilmente il quale l'autorità procedente provvede comunque alla conclusione del procedimento, limitatamente agli interventi individuati negli accordi di programma di cui al comma 1. Per le occupazioni di urgenza e per le eventuali espropriazioni delle aree occorrenti per l'esecuzione delle opere e degli interventi, i termini di legge previsti dal testo unico di cui al decreto del Presidente della Repubblica 8 giugno 2001, n. 327, e successive modificazioni, sono ridotti alla metà.”;*

#### **VISTI**

*l'“Accordo di Programma per l'attuazione del piano straordinario di bonifica delle discariche abusive individuate dalle competenti autorità statali in relazione alla procedura di infrazione comunitaria n. 2003/2007”, sottoscritto in data 03 dicembre 2014 tra la Regione del Veneto, il Ministero dell'Ambiente e della Tutela del Territorio e del Mare ed il Dipartimento per lo sviluppo e la coesione economica ex art. 10 legge n. 125/2013 (all. 1);*

*la Convenzione sottoscritta in data 25 marzo 2015 tra la Regione del Veneto e l'Azienda Speciale per il Porto di Chioggia (A.S.Po), avente ad oggetto l' “intervento di bonifica e riqualificazione ambientale delle aree inerenti alla realizzazione delle banchine A-B del terminal fluvio marittimo in Val da Rio di Chioggia in attuazione del piano straordinario di bonifica delle discariche abusive individuate dalle competenti autorità statali in relazione alla procedura di infrazione comunitaria n. 2003/2007”;*

**CONSIDERATI** nello specifico gli impegni assunti da A.S.Po. in qualità di soggetto attuatore dell'intervento di bonifica approvato con Decreto del Dirigente della Direzione Regionale Progetto Venezia n. 59 del 01.07.2011;

**ATTESA** la citata delibera del 24 marzo 2017 con cui il Consiglio dei Ministri ha nominato il Gen. B. CC. Giuseppe Vadalà quale Commissario straordinario ex art. 41 comma 2-bis della legge 24 dicembre 2012 n. 234, “con il compito di realizzare tutti gli interventi necessari all'adeguamento alla vigente normativa delle discariche di cui all'allegato A (...)”;

**CONSIDERATO** che tra gli interventi di competenza del Commissario Straordinario rientra anche la bonifica e riqualificazione ambientale della discarica abusiva localizzata nel Comune di Chioggia, sulle aree appartenenti al demanio marittimo-portuale di Val da Rio;

**PRESO ATTO** che, come previsto dalla sopra citata Convenzione, A.S.Po. procedeva in esito a procedura di gara ad affidare i lavori del progetto di bonifica all'ATI HERA giusto contratto d'appalto rep.156877 del 07/12/2018;

**RICHIAMATO** il contratto rep.156785 del 29/10/2018 con il quale A.S.Po. affidava il servizio di direzione lavori, contabilità e coordinamento della sicurezza in fase di esecuzione alla società STANTEC SpA;

**RICHIAMATA** la nota dell'Agenzia per la Coesione territoriale prot. 10589 del 15/12/2017 con la quale viene comunicato che i fondi del Ministero verranno trasferiti direttamente al Commissario straordinario;

**RICHIAMATA** la nota di Regione Veneto prot. 215427 del 03/06/2019 con la quale viene comunicato che i fondi regionali verranno trasferiti direttamente al Commissario;

**VISTO** il quadro economico complessivo di spesa approvato con il progetto esecutivo, preso a riferimento quale somma complessivamente ammessa a spesa (**all. 2**);

**VISTO** il Decreto Legislativo 4 agosto 2016 n. 169 con cui è stata disciplinata la *"Riorganizzazione, razionalizzazione e semplificazione della disciplina concernente le Autorità portuali"*, prevedendo l'istituzione delle Autorità di Sistema Portuale del Mare Adriatico Settentrionale – porti di Venezia e Chioggia;

**PRESO ATTO** che, ai sensi e per gli effetti dell'art. 14, comma 1 L. n. 84/1994 così come riformato dal D.Lgs. n. 232/2017, all'Autorità di Sistema Portuale del Mare Adriatico Settentrionale è attribuito *"ex lege"* il compito di provvedere, in luogo di A.S.Po., anche alla gestione del porto di Chioggia;

**PRESO ATTO** altresì dell'Accordo di Programma ex art. 15 della Legge n. 241/1990 siglato in data 28.02.2019 tra Autorità di Sistema Portuale del Mare Adriatico Settentrionale e Camera di Commercio di Venezia-Rovigo (**all. 3**);

**CONSIDERATO** nello specifico che, ai sensi dell'art. 4 del cennato Accordo di Programma, *"l'Autorità di Sistema Portuale si impegna a subentrare, in sostituzione di A.S.Po., nel rapporto di cui alla convenzione sottoscritta da A.S.Po. medesima e dalla Regione del Veneto in data 25.03.2015, avente ad oggetto l'adempimento degli obblighi di bonifica e riqualificazione ambientale delle aree di Val da Rio. Le modalità di subentro verranno specificatamente concordate tra AdSPMAS, A.S.Po., Camera di Commercio di Venezia Rovigo, Regione Veneto e il Commissario Straordinario per la bonifica delle discariche abusive"*;

**RITENUTO** il comune interesse delle Parti a dare attuazione alle previsioni di cui al citato art. 4 al fine di definire le modalità di subentro dell'Autorità di Sistema Portuale del Mare Adriatico Settentrionali nella posizione di A.S.Po., quale nuovo soggetto attuatore dell'intervento di bonifica e riqualificazione ambientale delle aree sopra identificate;

**TUTTO CIO' VISTO, CONSIDERATO, ATTESO, PRESO ATTO, RICHIAMATO E RITENUTO,  
LE PARTI CONVENGONO E STIPULANO QUANTO SEGUE**

***Art. 1 (Valore delle premesse e degli allegati)***

Le premesse gli allegati costituiscono parte integrante e sostanziale del presente accordo e ne rappresentano la base giuridica.

***Art. 2 (Oggetto dell'Accordo di Programma)***

Il presente Accordo di Programma definisce la disciplina, sotto il profilo procedurale, amministrativo e finanziario, dei rapporti tra il Commissario Straordinario di cui al Delibera del Consiglio dei Ministri del 24 marzo 2017 e AdSPMAS , ai fini dell'affidamento alla medesima Autorità delle attività di carattere tecnico-specialistico connesse alla progettazione, all'affidamento e all'esecuzione dei lavori, ivi inclusi servizi e forniture, necessari all'adeguamento della discarica abusiva di Chioggia oggetto di provvedimento di condanna della Corte di Giustizia dell'Unione europea del 2 dicembre 2014, in ordine all'applicazione della direttiva 75/442/CEE e 91/689/CEE, in relazione alle seguenti possibili attività:

- i) supporto tecnico-amministrativo, di cui all'articolo 10, co. 4, del sopra citato D.L. n. 91/2014, richiamato dalla Delibera del Consiglio dei Ministri del 24 marzo 2017, (a) per l'analisi e l'approvazione dell'iter procedurale della bonifica del sito di intervento; (b) laddove necessario, per la programmazione delle eventuali ulteriori attività preliminari alla progettazione e all'esecuzione del singolo Intervento; (c) per la gestione della contabilità speciale e delle procedure di pagamento ai sensi della normativa vigente, dell'attività di monitoraggio fisico ed economico delle attività; (d) per la rendicontazione amministrativa e contabile a qualsiasi titolo richiesta al Commissario; nonché (e) con riferimento alla verifica del corretto flusso dei trasferimenti sulla contabilità speciale delle risorse finanziarie destinate alla realizzazione dell'intervento, secondo le modalità indicate all'art. 22 del 24 giugno 2016, n. 113, convertito, con modificazioni, dalla legge 7 agosto 2016, n. 160;
- ii) come Stazione Appaltante, ai sensi del combinato disposto di cui all'articolo 3, co. 1, lett. i) e l), e all'articolo 37, co. 7, lett. a), del Codice dei Contratti Pubblici, per indire e gestire, per conto del Commissario Straordinario, le procedure volte alla aggiudicazione dei contratti pubblici, di lavori, servizi e forniture, finalizzati alla realizzazione dell'Intervento, laddove ogni contratto pubblico aggiudicato da AdSPAS verrà stipulato direttamente tra il Commissario Straordinario e l'operatore economico aggiudicatario del contratto stesso. Quanto precede, nel rispetto di ciò che è previsto dalla norma di cui all'articolo 1 del D.L. 6 luglio 2012, n. 95 convertito, con modificazioni, dall'articolo 1 della L. 7 agosto 2012 n. 135 e ss.mm.ii..

In merito alla disciplina giuridica relativa alle gare, si richiama quanto previsto dalle disposizioni inviate con nota prot. 11/3-0-1 di prot. del 14 gennaio 2019 volte a incrementare il preminente interesse pubblico alla legalità e alla trasparenza attraverso la massima evidenza alle procedure di gara e garantire la maggiore occorrenza possibile alle procedure di selezione dei contraenti,

e/o:

- iii) per il supporto, ai sensi dell'articolo 55-bis del D.L. n. 1/2012, alle attività tecnico-operative strumentali alla realizzazione dell' Intervento, ivi incluso il supporto nella definizione della documentazione tecnica da porre a base di gara per l'affidamento dei servizi di progettazione e di altri incarichi connessi (direzione lavori, coordinamento della sicurezza, ecc.), secondo quanto previsto dal Codice dei Contratti Pubblici, nonché nell'espletamento di attività di verifica progettuale ex articolo 26 del Codice dei Contratti Pubblici (mediante anche l'impiego delle proprie Unità di Verifica);
- iv) per le attività derivanti dall'applicazione del Protocollo di Legalità sottoscritto dal Commissario Straordinario Bonifiche e il Ministro dell'Interno pro tempore in data 23 marzo 2018, le cui prescrizioni risultano fondamentali per assicurare il preminente interesse pubblico alla legalità e alla trasparenza, in relazione alle opere da eseguire attraverso l'esercizio di poteri di monitoraggio e vigilanza attribuiti dalla legge anche ai fini di prevenzione, controllo e contrasto di tentativi di infiltrazione mafiosa e di verifica della sicurezza e della regolarità dei cantieri di lavoro. Tale controllo avverrà attraverso un articolato sistema di verifiche antimafia, congiuntamente all'obbligo di inserire, nei contratti con le imprese appartenenti alla "filiera", clausole finalizzate a prevenire interferenze illecite a scopo corruttivo; la partecipazione alla costituzione di una "Anagrafe degli esecutori" esistente presso il Commissario; il monitoraggio dei flussi di manodopera e della regolarità negli accessi ai cantieri; la definizione di un meccanismo sanzionatorio per le violazioni degli adempimenti previsti e le modalità di gestione dei proventi delle penali; il monitoraggio dei flussi finanziari. Al fine di rendere operativo il citato protocollo il Commissario metterà a disposizione dell'AdSPMAS l'accesso ad apposito software di gestione del protocollo di legalità, creato per la specifica occorrenza.

A far data dalla sottoscrizione del presente accordo ed in forza delle previsioni di cui alla L. n. 84/1994 così come riformata dal D.Lgs. n. 169/2016 e dal D.Lgs. n. 232/2017, l'AdSPMAS subentrerà ad A.S.Po. quale soggetto attuatore dell'intervento di bonifica e riqualificazione ambientale delle aree in Val da Rio di Chioggia, di cui al progetto definitivo approvato ai sensi dell'art. 242, comma 7 del D.Lgs. n. 152/2006 con Decreto del dirigente della Direzione Regionale progetto Venezia n. 59 dell'01.07.2011;

***Art. 3 (Modifica soggettiva dei rapporti obbligatori in essere e nei procedimenti amministrativi pendenti)***

Le Parti danno atto che il subentro descritto all'art. 2 del presente AdP comporterà necessariamente una modifica soggettiva (da A.S.Po. ad AdSPMAS) anche nei contratti già sottoscritti dall'Azienda Speciale in adempimento delle obbligazioni assunte come soggetto attuatore dell'intervento in oggetto, nonché in tutti i procedimenti amministrativi eventualmente pendenti.

Per quanto sopra ne deriva che, con la sottoscrizione del presente accordo, l'Autorità di Sistema Portuale diverrà Stazione Appaltante in luogo di A.S.Po. nei seguenti contratti:

- contratto rep. 156877 del 07/12/2018 sottoscritto con HERAmbiente Spa, società aggiudicataria in data 16.07.2018 dell'appalto, oggi in esecuzione, dei lavori di bonifica e riqualificazione ambientale di cui trattasi;
- contratto rep.156785 del 29/10/2018 con il quale A.S.Po. affidava il servizio di direzione lavori, contabilità e coordinamento della sicurezza in fase di esecuzione alla società STANTEC SpA;

Si precisa che, trattandosi di una modifica soggettiva (da A.S.Po. ad AdSPMAS) conseguente alla riforma di legge di cui al D.Lgs. n. 169/2016, non si configura nella fattispecie sopra descritta un'ipotesi di cessione del contratto ai sensi dell'art. 1406 c.c. per cui non è necessario il consenso dell'appaltatore.

Per le attività della Stazione Appaltante, A.S.Po. svolgerà per conto di AdSPMAS – così come previsto dall'accordo di programma del 28/02/2019 (già all. 3) - il ruolo di supporto al RUP tecnico/amministrativo, anche avvalendosi di TecnoServiceCamere Scpa, società *in house* della Camera di Commercio, in forza di Convenzione per l'esecuzione del servizio di supporto al responsabile del procedimento nelle funzioni e nelle attività di stazione appaltante dell'appalto dei lavori di bonifica e riqualificazione ambientale delle aree di cui trattasi sottoscritta in data 29.03.2019 (**all. 4**). Per detta attività, il Commissario riconoscerà a titolo di corrispettivo quanto previsto dal citato contratto, già approvato dal Commissario con nota prot. Nr. 3/2-89 del 03.04.2019 (**all. 5**). La richiesta di pagamento del cennato corrispettivo sarà presentata da AdSPMAS al Commissario, previa attestazione di regolarità da parte di A.S.Po..

#### **Art. 4 (Copertura finanziaria)**

Le Parti precisano che la copertura finanziaria dell'intervento di bonifica e riqualificazione ambientale di cui trattasi sarà garantita, ai sensi e per gli effetti del D.L. n. 113/2016 (art. 22 comma 1), con i fondi della contabilità speciale a disposizione del Commissario straordinario.

I fondi predetti saranno erogati direttamente dal Commissario in favore dell'appaltatore, previa liquidazione da parte dell'AdSPMAS, da presentare al Commissario corredata da apposito documento di rendicontazione relativo alle spese sostenute per l'intervento in oggetto.

Si dà atto che la spesa massima ammessa per la realizzazione dell'intervento di cui trattasi è pari ad € 35.000.000,00 come da quadro economico complessivo approvato con il progetto esecutivo (già all. 2), salvo eventuali necessità di rifinanziamento dell'intervento a cura del Commissario stesso.

Le Parti precisano che le competenze e le anticipazioni effettuate da A.S.Po. per le attività finora espletate relative alla bonifica del sito verranno definite dal Commissario stesso con la citata Azienda, atteso che sono in corso le attività finali di rendicontazione e liquidazione delle spese sostenute. Di tali rendicontazioni AdSPMAS verrà notiziata.

#### ***Art. 5 (Oneri derivanti dalla convenzione)***

Dalla presente Convenzione non derivano oneri a carico delle parti, ad eccezione del pagamento a cura del Commissario delle spettanze di cui all' art. 113 del D.lgs n. 50/2016, in favore del personale dell'AdSPMAS, nel rispetto della normativa vigente e del regolamento attuativo adottato, nei limiti delle risorse previste nel quadro economico e destinate allo scopo, previ accordi con la citata Autorità in merito alle modalità e termini di erogazione dei compensi, tenendo conto dei criteri fissati in sede di contrattazione decentrata.

Il presente Accordo è esente dall'imposta di bollo ai sensi dell'art. 16, allegato B, del D.P.R. n. 642/1972, ed è soggetta a registrazione solo in caso d'uso ai sensi dell'art. 5 comma II del D.P.R. n. 131/1986. Le spese di registrazione saranno pertanto a carico della parte richiedente.

#### ***ART. 6 – Durata e proroga. Diritto di recesso e risoluzione. Modifiche.***

Il presente Accordo ha durata di 4 anni, salvo successiva proroga, previo espresso accordo scritto delle Parti.

Il Commissario Straordinario può recedere in qualunque momento dal presente AdP, qualora a suo giudizio, nel corso della esecuzione delle attività oggetto della stessa intervengano fatti o provvedimenti tali da rendere impossibile o inopportuna, ovvero non più di interesse per il Commissario Straordinario medesimo, la esecuzione delle attività summenzionate. In tali ipotesi verranno adempiute le obbligazioni assunte sino alla data di efficacia del recesso, come individuata nella relativa comunicazione scritta all'uopo trasmessa dal Commissario Straordinario. Si precisa che l'eventuale recesso unilaterale da parte del Commissario libera automaticamente l'AdSPMAS da tutti gli adempimenti derivanti dal presente atto.

Qualora sopravvengano mutamenti normativi che rendano non più di interesse, a giudizio di entrambe le Parti, la prosecuzione del rapporto in essere, la Convenzione può essere risolta anticipatamente.



**ART. 7 - Norme di chiusura**

Per tutto quanto non esplicitamente previsto nella presente Convenzione, le parti convengono di far riferimento alla normativa in materia di appalti di lavori pubblici, alle norme dell'ordinamento amministrativo ed, in quanto applicabili, a quelle di diritto comune.

Venezia, li 5 luglio 2019

per il Commissario Straordinario  
Gen. B. CC. Giuseppe Vadalà

Il presente documento costituisce una riproduzione integra e fedele dell'originale informatico sottoscritto con firma digitale

per l'Autorità di Sistema Portuale  
Il Presidente  
Dott. Pino Musolino

Il presente documento costituisce una riproduzione integra e fedele dell'originale informatico sottoscritto con firma digitale